



Legge 24 luglio 1992 n.61 (pubblicata il 5 agosto 1992)

Modifica alla Legge 13 novembre 1987 n.132 "Regolamento del Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca"

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 24 luglio 1992.

Art.1

L'art.4 della Legge 13 novembre 1987 n.132 è così modificato:

"Compongono il Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca in ordine gerarchico: un Ufficiale quattro Sergenti Maggiori quattro Sergenti Caporali Maggiori Caporali Guardie".

Art.2

L'art.5 della Legge 13 novembre 1987 n.132 è così modificato:

"Gli arruolandi nel Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca devono possedere i seguenti specifici requisiti:

età minima diciotto anni ed età massima venticinque anni;

altezza non inferiore a m.1,75;

visus non inferiore a 8/10 in entrambi gli occhi;

essere fisicamente idonei alle mansioni da svolgere".

Art.3

L'art.15 della Legge 13 novembre 1987 n.132 è così modificato:

"L'avanzamento di grado delle Guardie e dei Sottufficiali avviene per merito e per vacanza nel grado superiore, e pertanto:

a) la Guardia diviene Caporale dopo due anni di lodevole servizio quale Guardia;

- b) la Guardia è promossa al grado di Caporale Maggiore dopo 6 anni di lodevole servizio quale Caporale;
- c) il Caporale Maggiore è promosso al grado di Sergente dopo 5 anni di lodevole servizio quale Caporale Maggiore (previo concorso interno);
- d) il Sergente può essere promosso al grado di Sergente Maggiore a seguito di concorso interno;
- e) il sergente Maggiore dopo tre anni di lodevole servizio può essere promosso a Sottotenente a seguito di concorso interno.

L'avanzamento di grado è disposto dal Congresso di Stato su proposta del Comando del Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca, previo parere del Comando Superiore delle Milizie.

Il Congresso di Stato sentito il parere vincolante del Congresso Militare giudica inappellabilmente sugli eventuali ricorsi proposti da Sottufficiali esclusi dall'avanzamento.

L'avanzamento di grado degli Ufficiali è disposto dal Congresso di Stato su proposta del Comando Superiore delle Milizie".

Art.4

L'art.21 della Legge 13 dicembre 1987 n.132 è così modificato:

"I livelli retributivi delle Guardie a norma di quanto previsto nell'Allegato alla Legge 25 novembre 1980 n.86 e successive modifiche, sono i seguenti:

Ufficiale livello 8

Sergente Maggiore livello 7

Sergente livello 6

Caporale Maggiore livello 6

Caporale livello 6

Guardia livello 5

Allievo Guardia livello 4 (per il primo anno di servizio).

La retribuzione è suscettibile degli scatti e delle variazioni disposte in favore del personale dipendente dello Stato.

Il Congresso di Stato potrà provvedere ad eventuali indennità per le funzioni di Comandante il Nucleo.

La Guardia percepisce:

l'indennità per mansioni particolari;

il compenso per il lavoro straordinario che non può superare il massimo di 120 ore annue;

il compenso per il servizio ordinario prestato nelle ore notturne e festive;

gli assegni familiari, l'indennità di contingenza, la tredicesima mensilità, la liquidazione di fine servizio, a norma delle vigenti leggi".

Art.5

La presente legge entra in vigore il 5 giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 31 luglio 1992/1691 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Germano De Biagi - Ernesto Benedettini

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio Lazzaro Volpinari